

C O M U N E
DI
G E R M A G N O

Provincia del Verbano Cusio Ossola

0CC0007.DOC

CODICE ENTE	CODICE MATERIA
DELIBERAZIONE N 29	

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza ordinaria di prima convocazione- seduta pubblica

OGGETTO: Presa d'atto della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte n. 1224/2017 del 07.11.2017, relativa al ricorso R.G. n.945/2017, che annulla la delibera consiliare n° 9 del 29.06.2017 avente ad oggetto: "Recesso dall'Unione Montana della Valle Strona e delle Quarne.

L'anno DUEMILADICIASSETTE addì DICIOTTO del mese di NOVEMBRE alle ore 19.45, nella Sala delle adunanze. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale. All'appello risultano dunque ora presenti i Sigg.:

N. d'ord.		Pres.	Ass.
1	PIZZI Sebastiano	X	
2	VITTONI Fabrizio	X	
3	DE GIORGIS Adriano Alfonso		XG
4	PORINI Rino		XG
5	MARTINELLI Michele	X	
6	BIANCHI Renato	X	
7	MARTINELLI Davide	X	
8	PIANA Marco	X	
9	BELTRAMI Paolo	X	
10	DABRAMO Alessio	X	
11	POLETTI Silvia		XG
TOTALE		8	3

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Dr. Nella VECA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Sebastiano PIZZI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Legenda: G=Giustificato

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con deliberazione n.9 in data 29.06.2017 n. 111 Consiglio Comunale aveva disposto il recesso del Comune di Germagno dall'Unione Montana della Valle Strona e delle Quarne;

Atteso che in data 29.09.2017 è stato notificato al Comune di Germagno il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) di Torino n. registro945/2017 - presentato dall'Unione Montana della Valle Strona e delle Quarne, col quale è stato richiesto l'annullamento della deliberazione soprarichiamata, per violazione di legge, in quanto non sussisteva il quorum qualificato previsto dalla legge per l'adozione della delibera C.C. 9/2017 più volte citata ;

Visto che il TAR in data 07.11.2017, pronunciandosi sul ricorso R.G. 945/2017 con sentenza n. 1224/2017 ha disposto l'accoglimento del ricorso contro la deliberazione consiliare sopracitata, con conseguente ripristino della la situazione quo ante;

Considerato altresì che contro la predetta sentenza non è stato presentato appello al Consiglio di Stato, comportandone conseguentemente il suo passaggio in giudicato;

- che con PEC in data 29.11.2017, assunta al ns. prot. 2639 del 30.11.2017, l'Unione Montana de qua ha notificato la sentenza del TAR Piemonte n° 1224/2017 del 07.11.2017

Visto l'art. 88, secondo comma, lett. f), del Codice del processo amministrativo, approvato con D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e s.m., in base al quale l'Amministrazione è tenuta a recepire gli effetti delle sentenze sopra richiamate;

Ritenuto quindi doveroso dare recepimento alla soprarichiamata sentenza del TAR Piemonte;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, reso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. 267/2000 e s.m.i.;

DELIBERA

1. Di recepire i dettami della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte n. 1224/2017 del 07.11.2017, relativa al ricorso R.G. n. 945/2017 ,allegata al presente atto, che annulla la delibera consiliare n° 9 del 29.06.2017 avente ad oggetto: "Recesso dall'Unione Montana della Valle Strona e delle Quarne;

2. Di dare atto che, a seguito della sentenza di annullamento di cui al punto 1), il Comune di Germagno rimane membro di diritto dell'Unione Montana della Valle Strona e delle Quarne.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Sebastiano PIZZI

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott.sa Nella VECA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 – 1° comma, D.Lg.vo 18/08/2000, n. 267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data 20.12.2017 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per i 15 giorni consecutivi.

Germagno, li 20.12.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott.sa Nella VECA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art. 134 – D.Lg.vo 18/08/2000, n. 267)

Si certifica che la su estesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'articolo 134 del D.Lg.vo 18/08/2000, n. 267.

Germagno, li 20.12.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott.sa Nella VECA

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Germagno, li 20.12.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott.sa Nella VECA

PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE
(Art. 49, primo comma, D.Lg.vo 18/08/2000, n. 267)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, primo comma, del D.Lg.vo 18/08/2000, n. 267, il Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica ha espresso parere FAVOREVOLE.

Germagno, li 20.12.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Sebastiano PIZZI